

**GES.CO. Ambiente Società Consortile a r.l. in Liquidazione**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**2019-2021**

*(Articolo 1, comma 8 e 9 legge 190/2012, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione)*

**PREMESSA .....**

**1. CONTENUTI GENERALI**

1.1 Processo di adozione del PTCP.....

1.2 Responsabile della prevenzione e della corruzione

1.2.1 Nomina del Responsabile

1.2.2 Compiti del Responsabile

1.2.3 Poteri del Responsabile

1.3 Altri soggetti coinvolti nel processo di prevenzione e della corruzione

1.3.1 Il Responsabile della Trasparenza

1.3.2 Responsabili Apicali

1.3.2 Dipendenti/Collaboratori

**2. GESTIONE DEL RISCHIO**

2.1 Principi per la gestione del rischio: le linee guida UNI ISO 31000:2010

2.2 Approccio metodologico

2.3 Individuazione delle aree a rischio

2.4 Principali attività a rischio corruzione

2.5 Metodo di valutazione delle attività a rischio

2.5.1 L'identificazione del rischio

2.5.2 L'analisi del rischio

2.5.3 Stima del valore di impatto

2.5.4 La ponderazione del rischio

2.5.5 Il trattamento

**3. MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE**

3.1 Formazione, controllo e prevenzione del rischio

3.1.1 Formazione idonea a prevenire il rischio di corruzione

## **PRESENTAZIONE AZIENDA**

La GES.CO. Ambiente SCa rl in Liquidazione, è una società partecipata al 25% cadauno dai Consorzi di Bacino SA1, SA2, SA3, SA4.

Si occupa di trasferimento dei rifiuti (CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta dei rifiuti dei Comuni della Regione Campania lavorati presso l’Impianto di Trasferenza GES.CO. in località Sardone di Giffoni Valle Piana.

La mission che la GES.CO. ha intrapreso è garantire la gestione efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, e assicurare alla collettività servizi pubblici di elevata qualità.

## **PREMESSA**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), rappresenta lo strumento operativo della Legge 6 novembre 2012, n.190. Quest'ultima, per la prima volta, introduce nel nostro ordinamento un sistema organico di regole volte alla prevenzione della corruzione. Esso si articola su due livelli: ad un primo livello, "nazionale", il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) individua il PNA poi approvato dalla ex CIVIT, ora ANAC, in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito all'entrata in vigore del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90 - 25 giugno 2014 - "le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione"); ad un secondo livello, invece, quello "decentrato", ogni Pubblica amministrazione definisce un suo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), all'interno del quale, sulla scia delle indicazioni fornite dal PNA, si operano l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente si indicano gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Questo il pilastro portante della costruzione normativa, che deve pertanto garantire che le strategie elaborate a livello nazionale diventino strumenti via via più mirati e capaci di rispondere al loro scopo, in un'ottica di ciclicità.

La corruzione, e più generale il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini. Diventa pertanto imprescindibile attuare una forma efficace di prevenzione e contrasto della corruzione, azione cui la Legge intende attendere prevedendo che tutte le Amministrazioni pubbliche definiscano e trasmettano al Dipartimento della funzione pubblica un proprio piano di prevenzione della corruzione, che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio, e predisponga procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

Accogliendo le principali indicazioni fornite dalle organizzazioni sovranazionali, si vogliono perseguire i tre obiettivi principali:

- Ridurre l'opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

## **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Processo di adozione del PTPC**

Il presente documento rappresenta il piano di prevenzione della corruzione della GES.CO Ambiente S.C.a r.l. in liquidazione (di seguito denominata "GES.CO.")

Il Commissario Liquidatore nominato con i più ampi poteri di legge dell'Assemblea dei Soci il 13/04/2010 approva in data 16/12/2019 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Nel 2019 si vuole puntare alla messa a regime in termini routinari delle misure e obiettivi raggiunti nel corso degli anni precedenti e ad implementare nuove misure in grado di contrastare in maniera più efficace i rischi legati a possibili episodi di corruzione.

Il Piano deve essere approvato e reso disponibile alle parti interessate ogni anno entro il 31 gennaio.

Il PTPC è pubblicato sul sito web della GES.CO. nella sezione Amministrazione Trasparente e comunicato a tutti i dipendenti e collaboratori della GES.CO.

### **1.2 Responsabile della prevenzione della corruzione**

#### **1.2.1 Nomina del Responsabile**

Il Commissario Liquidatore con Decreto del n° 1 del 18 aprile 2016 ha nominato nella figura del rag. Francesco Di Martino il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, c. 7, della Legge 190/2012.

#### **1.2.2 Compiti e responsabilità**

Al Responsabile della prevenzione della corruzione spetta, quindi, entro il 31 gennaio di ogni anno, la proposizione e l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, da sottoporre al Liquidatore per l'approvazione.

Inoltre, sempre ai sensi dell'art.1, comma 14 della L.190 del 2012, il Responsabile della Prevenzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web di GES.CO. una relazione contenente i risultati dell'attività svolta, trasmettendola all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo politico lo richieda o qualora il Liquidatore lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

#### **1.2.3 Poteri**

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il Responsabile può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;

- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della GES.CO. al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

### **1.3 Altri soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione**

#### **1.3.1 Responsabili Apicali**

Ai Responsabili Apicali titolari dei Processi/Attività a rischio corruzione individuati nel presente Piano, sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il responsabile per individuare le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale per condotte di natura corruttiva.

#### **1.3.2 Il Responsabile della Trasparenza**

Il ruolo di Responsabile della Trasparenza viene ricoperto dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Essa infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, in più generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione con la conseguente responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento, per la verifica di eventuali anomalie nel processo stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate, per monitorare il corretto utilizzo delle stesse;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei dirigenti e collaboratori durante lo svolgimento del mandato/incarico.

Inoltre al responsabile della trasparenza sono attribuiti i seguenti compiti specifici:

- promuovere e coordinare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della Trasparenza;
- curare il coinvolgimento delle unità organizzative della Società;
- sovrintendere e controllare l'attuazione del programma soprattutto in merito agli obblighi di pubblicazione;
- certificare l'adeguatezza del sito rispetto ai parametri previsti dall'allegato tecnico al D. Lgs. 33/2013;

- chiedere ai responsabili apicali la trasmissione dei dati da inserire in tempo utile per effettuare gli aggiornamenti richiesti dalla legge;
- garantire che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria trasmessi dai Responsabili siano pubblicati in formato aperto e siano riutilizzabili ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs. 33/2013;
- ricevere le richieste di accesso civico presentate dai cittadini (così come normato con la riforma del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 a cura del D. Lgs n. 97/2016 dove è stato ampliato l'istituto dell' "Accesso civico".) L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo normativo.

### **1.3.3 Dipendenti/Collaboratori**

I dipendenti e i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel Piano, segnalando le situazioni d'illecito al proprio responsabile ed i casi di conflitto di interessi che li riguardano.

## **2. GESTIONE DEL RISCHIO**

### **2.1 Principi per la gestione del rischio: le linee guida UNI ISO 31000:2010**

Per far sì che la gestione del rischio di corruzione sia efficace, secondo quanto espressamente affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica nelle proprie Circolari, la GES.CO. nella redazione del presente Piano, ha seguito i principi riportati qui di seguito.

- a) La gestione del rischio crea e protegge il valore. Essa concorre a raggiungere gli obiettivi che la società si prefigge tesi al miglioramento della prestazione (consenso opinione pubblica, rispetto dei requisiti cogenti in ordine alla sicurezza e salute della persona, salvaguardia e protezione dell'ambiente, consenso pubblico in ordine ai servizi resi ed alla qualità del prodotto offerto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione).
- b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, dipende da tutte le attività e dai processi principali dell'organizzazione inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione.

### **2.2 Approccio metodologico**

Il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, ha come obiettivo quello di proteggere attraverso un adeguato sistema di controllo interno, la Società da condotte corruttive che non implicino necessariamente l'interesse o il vantaggio della Società stessa.

L'individuazione delle aree a rischio è stata effettuata sulla base di un'analisi delle esperienze rilevate nei singoli settori della Società tenendo conto di una serie di indici di maggiore esposizione ai rischi di deviazione corruttiva.

Sulla scorta delle suddette indicazioni, la Società ha progettato un sistema anticorruzione che, partendo dall'organizzazione specifica, possa risultare in grado di assolvere efficacemente ai compiti previsti dalla legge, coinvolgendo non solo i dipendenti, ma tutti i portatori di interessi.

Sotto il profilo operativo, in conformità con quanto specificato nell'art.1, comma 16, della Legge n. 190/12, si è proceduto all'individuazione per ciascun processo o attività:

1. dell'area di rischio pertinente;
2. dei rischi connessi;
3. del grado di probabilità e impatto del rischio (valutazione del rischio);
4. dell'associazione delle contromisure adottate e da adottare;
5. dei soggetti responsabili dell'adozione, attuazione e verifica;



### **2.3 Individuazione delle aree a rischio**

L'attività di identificazione e di analisi del rischio è stata svolta in conformità ai dettami del Piano Nazionale Anticorruzione ed al relativo allegato n° 2 "Aree di rischio comuni ed obbligatorie" che riporta in sintesi i seguenti ambiti di rischio:

- A. Area: acquisizione e progressione del personale;
- B. Area: affidamento di lavori, servizi e forniture;
- C. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni);
- D. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

### **2.4 Principali attività a rischio corruzione**

Sono tutte le attività a cui devono essere assicurati livelli essenziali nelle prestazioni mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi. Le seguenti attività sono configurate a rischio di corruzione, in quanto rientranti nel presente piano:

- a) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;
- b) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
- d) attività connesse alla spending review;
- e) controllo informatizzato della presenza;
- f) flussi documentali;
- g) trasporto di rifiuti ai siti di destinazione finale;
- h) noli a freddo di macchinari;
- i) noli a caldo;
- l) acquisto e rifornimento di carburante;
- m) consulenze legali;
- n) gestione controlli: controlli ambientali, tributari;
- o) gestione del patrimonio - concessione uso temporaneo beni immobili patrimoniali;
- p) gestione spesa - controllo documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) e verifica documenti obbligatori per l'emissione dei mandati di pagamento.
- q) tutela della privacy - Corretta gestione delle banche dati in possesso dell'Ente

## 2.5 Metodo di valutazione delle attività a rischio

La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processi mappati.

La valutazione dei rischi viene sviluppata nelle tre fasi standard di identificazione, analisi e ponderazione (ISO 31000:2010).

### 2.5.1 L'identificazione del rischio

È un processo di ricerca, individuazione e descrizione del rischio con la finalità di generare un elenco di eventi che potrebbero avere conseguenze negative sull'organizzazione.

In questa fase sono individuate le fonti, le aree d'impatto, le cause e le conseguenze degli eventi che, manifestandosi all'interno della Società, possono fare emergere il rischio di corruzione inteso in senso ampio, come indicato dalla normativa.

Tenendo conto che la corruzione, in questo contesto, è definita come «l'abuso da parte di un soggetto del potere pubblico a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati», gli eventi di corruzione individuati e descritti, sono comportamenti che si realizzano attraverso l'uso distorto delle risorse, delle regole e dei processi della società, finalizzati a favorire gli interessi privati; tali comportamenti sono messi in atto consapevolmente da un soggetto interno.

L'identificazione degli eventi di corruzione è avvenuta con il coinvolgimento dei diversi responsabili dei procedimenti analizzando i processi per comprendere la natura e le modalità con cui eventuali interessi privati potrebbero introdursi e essere favoriti dalle persone che lo gestiscono.

### 2.5.2 L'analisi del rischio

È un processo di comprensione della natura del rischio; l'analisi è stata fatta su tutti gli eventi individuati.

L'analisi ha considerato: le “**probabilità**” che il rischio si concretizzi per le conseguenze che ciò produrrebbe “**impatto**” per giungere alla determinazione del livello del rischio, rappresentato da un valore numerico ( i criteri utilizzati sono quelli indicati nel PNA).

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall'amministrazione che sia utile per ridurre la probabilità del rischio

L'impatto si misura in termini di:

1. impatto economico
2. impatto organizzativo
3. impatto reputazionale

La probabilità viene misurata su scala da 0 a 5, dal valore minimo “nessuna probabilità” al valore massimo “altamente probabile”; anche l'impatto viene misurato su una scala da 0 a 5, dal valore minimo “nessun impatto” al valore massimo “impatto superiore”.

### Tabella scale di valutazione

#### VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità ; 1 improbabile; 2 poco probabile; 3 probabile; 4 molto probabile;  
5 altamente probabile.

#### VALORI E IMPORTANZA DELL' IMPATTO

0 nessun impatto; 1 marginale; 2 minore; 3 soglia; 4 serio; 5 superiore.

#### VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO

Media valore frequenza x media valore impatto

I valori di rischio possibili vanno quindi da un minimo di 0 ad un massimo di 25.

Questi valori sono stati rappresentati graficamente in una matrice impatto-probabilità.

#### IMPATTO Scala da 0 a 5

superiore	0	5	10	15	20	25
serio	0	4	8	12	16	20
soglia	0	3	6	9	12	15
minore	0	2	4	6	8	10
marginale	0	1	2	3	4	5
nessun impatto	0	0	0	0	0	0
	nessuna probabilità	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	altamente probabile

#### PROBABILITA' Scala da 0 a 5

### 2.5.3 Stima del valore di impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto" di potenziali episodi di malaffare.

- Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale =1; 100% del personale = 5).

-Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

- Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

- Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

### 2.5.4 La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione".

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio". Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

### 2.5.5 Il trattamento

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento".

Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC contiene e prevede l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

1. la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità (PTTI) quale “sezione” del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori. Le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
2. l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
3. l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
4. il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

#### **SCHEDE**

<b>Area di rischio</b>	<b>Attività o processo</b>	<b>Probabilità (P)</b>	<b>Impatto (I)</b>	<b>Rischio (P x I)</b>
A	Concorso per l' assunzione del personale	2,50	1,50	3,75
A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2,00	1,25	2,50
A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1,50	5,25
B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta ) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
B	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture	2,83	1,50	4,25
C	Presidio e gestione del contenzioso stragiudiziale (recupero crediti)	2,83	1,50	4,25

### **3. MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE**

La legge n. 190 del 2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa sia assicurata mediante la pubblicazione, sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge. Tali misure di garanzia della trasparenza sono definite dal Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI) 207-2019 che costituisce parte integrante del presente Piano.

Il Responsabile per la trasparenza, assicura il collegamento tra PTPC e PTTI esercitando un'attività di controllo sull'adempimento, da parte della GES.CO., degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando alle autorità competenti i casi di mancato o ritardo adempimento di tali obblighi.

Il PTTI costituisce lo strumento fondamentale per l'attuazione dei principi generali stabiliti dalle norme sopra citate e disciplina le modalità operative per la pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni, dati e documenti obbligatori nonché di ulteriori dati che l'amministrazione si impegna a pubblicare. In esso vengono individuati i dirigenti responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati oltre alle modalità attraverso le quali vengono assicurati il monitoraggio e l'integrità dei contenuti pubblicati.

Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 33 del 2013, nella L. n. 190 e nelle altre fonti normative vigenti e sono presentati esaustivamente nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017–2019 documento al quale in questa sede rimanda per ogni approfondimento.

#### **3.1 Formazione, controllo e prevenzione del rischio**

##### **3.1.1 Formazione idonea a prevenire il rischio di corruzione**

La Legge 190/2012 prevede una serie di misure di formazione del personale, in particolare:

- definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, eventualmente verificando l'esistenza di percorsi di formazione ad hoc presso strutture pubbliche e/o private, ed individuando il personale da inserire in tali programmi (art. 1 comma 8 e 11);
- previsione, per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.
- organizzazione di attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 44).

Nell'ambito delle misure indicate dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 GES.CO., nel corso della vigenza del piano triennale Anticorruzione, ritiene di sviluppare interventi di formazione/informazione, rivolti a tutto il proprio personale, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio, articolati su più livelli:

- 1) Un intervento di tipo “informativo” che abbia come caratteristica principale la diffusione dei principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte. Tale intervento dovrà necessariamente essere diretto alla generalità del personale ed avere un forte impatto comunicativo diretto a stimolare la condivisione di principi etici e il rifiuto dell’illegalità.
- 2) Una formazione “gerarchica” diretta ai responsabili di GES.CO. Ambiente con l’obiettivo di definire le responsabilità e le procedure da attivare per evitare/segnalare il verificarsi di episodi di corruzione tra il personale.
- 3) Una formazione “mirata” diretta in modo specifico al personale operante nelle aree di rischio individuate ai sensi del presente piano, che prescindendo dalla semplice rilettura della norma e prenda spunto dai procedimenti e dalle procedure agite per divenire supporto al cambiamento sia degli atteggiamenti personali nei confronti dell’illegalità, sia di eventuali rischi insiti nelle modalità di lavoro. In particolare questi interventi molto diretti dovranno prevedere anche sessioni di follow up per costituire un presidio con una competenza specifica in materia, in grado di supportare in tempo reale eventuali aggiornamenti normativo-procedimentali e anche di attivare percorsi di analisi dei processi e dei procedimenti al fine di realizzare un eventuale “catalogo dei rischi”.
- 4) Una formazione “periodica” attivabile su richiesta in caso di nuove assunzioni o di assegnazione di nuovo personale alle strutture in cui è maggiormente presente il rischio di corruzione.
- 5) Una formazione “intervento” da attivare nel caso sia rilevato un episodio di potenziale corruzione su istanza del Responsabile Anticorruzione o dei Responsabili di struttura.